



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 103 del 28 giugno 2024

OGGETTO: sentenza n. 890/2024 – 4363/2021 RGen. - Liquidazione spese legali.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 06 marzo 2023, con cui l'avv. Elena Maria Latella è stata nominata Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e i successivi D.P.G.R. di proroga n. 67 del 21 settembre 2023 e n. 151 del 10 aprile 2024;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 15 aprile 2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

PREMESSO che è stata notificata ad Azienda Calabria Lavoro la sentenza n. 890/2024 – Reg. Gen. 4363/2021, in esito al ricorso presentato da Azienda in opposizione al pignoramento su D.I. n. 44/2021, emesso in favore dell'avv. Pisani Pasquale, creditore procedente;

RILEVATO che nella sentenza sopra citata Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie e CPA;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della citata sentenza di condanna e, per l'effetto, liquidare la complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie e CPA, in favore dell'avv. Pasquale Pisani;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione presenti sul capitolo U2401023904 del bilancio di previsione 2024, giusta impegno n. 171/2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di recepire** la sentenza n. 890/2024 del 20.06.2024, 4363/2021 R. Gen., meglio specificata in premessa, con la quale Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre oneri, in favore dell'avv Pasquale Pisani;

- **di liquidare**, conseguentemente, in favore dell'avv. Pasquale Pisani, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre rimborso forfettario e CPA, in esecuzione della sentenza n. 890/2024, in esito al ricorso presentato da Azienda in opposizione al pignoramento su D.I. n. 44/2021, emesso in favore del creditore Pisani;

- **di dare atto** che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione presenti sul capitolo U2401023904 del bilancio di previsione 2024, giusta impegno n. 171/2023;

- **di autorizzare** la Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Il Commissario Straordinario
avv. Elena Maria Latella

